

DIFESA AZIENDA EXTRA

CONTRAENTE	AZIENDA
PERSONE ASSICURATE	Le garanzie operano a favore del Contraente, dei suoi Amministratori e dei suoi Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro. Possono essere incluse le società controllate e collegate alla Contraente aventi sede legale in Italia, con i relativi Amministratori e dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro di dette Società.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Rientra in garanzia il rischio dell'assistenza giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone assicurate nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza.
SPESE GARANTITE	<ul style="list-style-type: none"> - per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - del legale domiciliatario entro il limite di Euro 3.000,00; - di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. <p>Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese per l'assistenza di un interprete; - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; - l'anticipo della cauzione, disposta dell'autorità competente entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo della cauzione verrà anticipato dalla Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. <p>La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, compresa l'IVA esposta nella fatture dei professionisti incaricati, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato.</p>
AMBITO GARANZIE	<p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell'ambito dell'attività di impresa dichiarata in polizza.</p> <p>Tale tutela si sostanzia nella:</p> <p>a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;</p> <p>b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, nei casi stabiliti dalla legge. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. <u>Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. La Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nel limite della somma di € 5.000.00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento, derubricazione del reato da doloso a colposo, o in caso di estinzione del reato, la società chiederà all'Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente</u></p>

	<p><u>anticipate in ogni grado di giudizio.</u> Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;</p> <p>c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. <u>Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.</u> Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.</p> <p>A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; • Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; • Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe; • Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni; <p>d) Difesa legale del Contraente qualora sia sottoposto a procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative ed all’applicazione di eventuali misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento a responsabilità amministrative per tutti i reati previsti nel Decreto in oggetto e nelle sue successive modificazioni e integrazioni. La garanzia è operante anche prima del ricevimento da parte dell’Ente dell’informazione di garanzia. Sono comprese anche le spese relative per l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, da parte degli aventi diritto e dell’INAIL. Inoltre, in relazione a tale normativa , ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esonero delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. <u>Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di Euro 2.500,00 per sinistro, già compreso nel massimale indicato in polizza.</u></p> <p>CONSULENZA LEGALE TELEFONICA</p> <p>Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica <u>nell’ambito delle materie previste in polizza</u>, tramite numero verde</p> <p>L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consulenza legale; • chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti; • consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
<p>ESTENSIONE FACOLTATIVA</p>	<p>RETROATTIVITA’ DELLA GARANZIA PER PROCEDIMENTI PENALI</p> <p>La garanzia si intende operante anche per i procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto doloso conseguenti a fatti posti in essere 2 anni antecedenti la data di decorrenza della polizza sul presupposto che la conoscenza dell’evento comportante responsabilità sia avvenuta</p>

successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza sia stata operante a favore degli Assicurati un'altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara, anche per conto delle Persone Assicurate, di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatto imputabile alle Persone Assicurate stesse.

DANNI PATRIMONIALI, PREVISTA SOLO PER LE SOCIETA' DI CAPITALI

La garanzia comprende la difesa legale dei componenti del Consiglio di Amministrazione qualora vengano chiamati in giudizio per richieste di risarcimento di danni patrimoniali avanzate da soci che da terzi derivanti da un'azione di responsabilità secondo quanto previsto dall'art. 2393 CC e seguenti.

Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da un'apposita polizza D&O e ad integrazione e dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto da detta polizza per le spese legali. La garanzia non opera in caso di reati fallimentari e per vertenze collegate/derivanti dagli stessi.

ESTENSIONE TERRITORIALE MONDO INTERO ESCLUSI U.S.A. E CANADA

Nelle ipotesi di procedimento penale, le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutto il mondo, esclusi U.S.A. e Canada.

ESTENSIONE TERRITORIALE MONDO INTERO COMPRESI U.S.A. E CANADA

Nelle ipotesi di procedimento penale, le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutto il mondo.

PATTEGGIAMENTO DEL PROCEDIMENTO PENALE DOLOSO

La Società rimborserà le spese di difesa sostenute nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso ed il giudizio si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI EROGATE DALLA BANCA D'ITALIA (prevista per le aziende soggette alla vigilanza della Banca d'Italia)

Difesa legale del Contraente qualora debba presentare opposizione avverso ad un sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria erogata dalla Banca d'Italia. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.

Per tale tipo di procedimento è previsto un sotto massimale di Euro 15.000,00 per sinistro, e uno scoperto per sinistro, a carico degli Assicurati, sulle spese legali, pari al 5% minimo Euro 1.500,00

ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;

	<ul style="list-style-type: none"> - materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo quanto espressamente previsto nelle singole garanzie; - controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere; <p>ricorso avverso alle sanzioni amministrative erogate dalla Banca d'Italia, salvo quanto espressamente previsto dall'Estensione facoltativa "Opposizione alle Sanzioni erogate dalla Banca d'Italia", se richiamata in polizza</p> <ul style="list-style-type: none"> - controversie di diritto civile in genere, salvo quanto espressamente previsto dall'Estensione facoltativa "Danni patrimoniali", se richiamata in polizza. 																		
DOVE	<p>Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle ipotesi di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa, salvo quanto espressamente previsto dalle Estensioni facoltative "Estensione territoriale mondo intero esclusi U.S.A. e Canada" ed "Estensione territoriale mondo intero compresi U.S.A. e Canada", se richiamate in polizza a fronte del pagamento del relativo sovrappremio. - nell'ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative e di responsabilità patrimoniale dei componenti del Consiglio di Amministrazione: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 																		
MASSIMALE	<p>I massimali disponibili a scelta del Contraente sono i seguenti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Massimale per sinistro</th> <th style="text-align: center;">Massimale per anno</th> <th style="text-align: center;">Massimale per persona</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">100.000</td> <td style="text-align: center;">300.000</td> <td style="text-align: center;">70.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">150.000</td> <td style="text-align: center;">300.000</td> <td style="text-align: center;">80.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200.000</td> <td style="text-align: center;">500.000</td> <td style="text-align: center;">100.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">300.000</td> <td style="text-align: center;">500.000</td> <td style="text-align: center;">100.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">500.000*</td> <td style="text-align: center;">750.000*</td> <td style="text-align: center;">100.000*</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Sul rimborso delle spese legali verrà applicato uno scoperto pari al 10%, con il minimo di € 5.000.</p>	Massimale per sinistro	Massimale per anno	Massimale per persona	100.000	300.000	70.000	150.000	300.000	80.000	200.000	500.000	100.000	300.000	500.000	100.000	500.000*	750.000*	100.000*
Massimale per sinistro	Massimale per anno	Massimale per persona																	
100.000	300.000	70.000																	
150.000	300.000	80.000																	
200.000	500.000	100.000																	
300.000	500.000	100.000																	
500.000*	750.000*	100.000*																	
OPERATIVITÀ GARANZIA	<p>La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgano: dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, per tutte le garanzie</p>																		